

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2168

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUZZANI, BELLOCCHIO, STRUMENDO, PALLANTI, AULETA,
PETROCELLI, SOLAROLI, SANNELLA, UMIDI SALA, DI PIETRO,
NOVELLI, PASCOLAT, PELLICANI, POLIDORI, ROMANI, SERRA,
TADDEI, BULLERI, CAPRILI, CAPECCHI, BRESCIA**

Presentata il 14 gennaio 1988

Norme di equiparazione dei mutilati ed invalidi per servizio dipendenti degli enti locali ai mutilati ed invalidi per servizio dipendenti dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 29 gennaio 1987, n. 13, ha esteso ai grandi invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, l'adeguamento degli assegni accessori (indennità di accompagnamento e superinvalidità), previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Tale beneficio economico non è stato concesso ai grandi invalidi per servizio degli enti locali che, peraltro, si è calcolato abbiano una consistenza numerica di 200 persone.

Così è venuta ad essere penalizzata una categoria alla quale nel passato, sono sempre stati riconosciuti i miglioramenti attribuiti alle pensioni privilegiate ordinarie degli invalidi per servizio, dei loro familiari e dei familiari dei caduti per

servizio appartenenti alle Forze armate, ai corpi di Polizia, alle amministrazioni dello Stato.

Questa proposta di legge si pone, pertanto, l'obiettivo di sanare, per ragioni di giustizia e di equità, la discriminazione commessa, ritenendo doveroso prendere atto che anche i grandi invalidi provenienti dagli enti locali hanno contratto la loro grave menomazione al servizio della collettività nazionale.

Con l'articolo 1 si compie il riconoscimento del beneficio previsto dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13, ai titolari di pensione privilegiata di 1^a categoria degli enti locali, con le stesse modalità e nella stessa misura stabiliti per gli invalidi di 1^a categoria dello Stato con la citata legge.

Con l'articolo 2 si completa l'equiparazione per gli assegni accessori; si prevede, inoltre, il trattamento riservato agli aventi diritto (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 — articoli 73 e 93).

Inoltre, è da segnalare la importante e qualificante disposizione contenuta nell'articolo 3, relativa alla valorizzazione dei periodi militari.

Si è dato ingresso, infatti, con espressa formulazione, alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio militare resi dagli iscritti alle Casse pensioni, purché i periodi stessi non siano già stati utilizzati in pensione presso lo Stato o altra gestione assicurativa ovvero non siano altrimenti già riconosciuti utili.

Poiché la nuova normativa si aggiunge alle norme preesistenti, in materia di valutazione dei periodi in esame, ne consegue che nulla è innovato per quanto attiene le disposizioni che già consentano la valorizzazione dei periodi stessi.

In sostanza, con l'articolo 3, i periodi militari, già riconosciuti da tempo gratuitamente utili sia dallo Stato che dall'INPS e da altri istituti, divengono tali anche per gli iscritti alle Casse pensioni, che erano finora tenuti a richiederne la valutazione a titolo oneroso.

Con l'articolo 4 si precisa che l'onere derivante dall'applicazione della presente proposta di legge è valutato in 500 milioni di lire annui ed è posto a carico delle Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Infine, si ritiene di dover indicare la decorrenza dei miglioramenti, previsti dagli articoli 1 e 2, dal 1° luglio 1986, secondo quanto previsto dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13, per i grandi invalidi dello Stato.

Per le ragioni esposte e in considerazione della modesta entità dell'onere finanziario auspichiamo che la presente proposta di legge possa giungere ad una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I benefici previsti dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13, sono estesi, con le stesse modalità e nelle stesse misure, a decorrere dal 1° luglio 1986, ai mutilati ed invalidi di 1^a categoria, con o senza assegni di superinvalidità, titolari di pensione privilegiata ordinaria a carico delle Casse pensioni della direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

ART. 2.

1. Ai mutilati ed invalidi per servizio di 1^a categoria, con o senza assegni di superinvalidità, di cui all'articolo 1, sono estesi, a decorrere dal 1° luglio 1986, con le stesse modalità e nelle stesse misure, i benefici previsti dagli articoli 73 e 93 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di servizio militare sono computati, a domanda, con onere a carico delle predette Casse pensioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi militari che siano già utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri Istituti di previdenza o che siano già altrimenti utili a pensione.

3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi, previste dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

ART. 4.

1. L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in 500 milioni di lire annui ed è posto a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.